



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale



Unità Ambiente e Gestione Rifiuti

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti - FIR -



A cura di:

arch. Silvana Pirelli - *Responsabile Unità Ambiente e gestione Rifiuti - UAR*

sig. Antonio Aguiari - UAR

sig. Francesco Di Grazia - UAR

ing. Antonio Domenico Gigante - UAR

dott.ssa Emanuela Schiavetto - UAR

Rev. 0 del 09/05/2024



Sommario

1.0	PREMESSA.....	3
2.0	PARTE PRIMA: IL FIR E LE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	5
3.0	PARTE SECONDA - COMPILAZIONE DEL FORMULARIO IDENTIFICATIVO RIFIUTI	15
3.1	PRIMA SEZIONE	17
3.2	SECONDA SEZIONE	21
3.3	TERZA SEZIONE	22
3.4	QUARTA SEZIONE	25
3.5	QUINTA SEZIONE.....	27
4.0	PARTE TERZA: SANZIONI PREVISTE	28
5.0	PARTE QUARTA - FOCUS SU CASI E QUESTIONI PRATICHE RICORRENTI IN FORMATO ANSWER & QUESTION.....	31



Unità Ambiente e gestione rifiuti

1.0 PREMESSA

L'Unità Ambiente e gestione Rifiuti, a conclusione del ciclo dei documenti amministrativi relativi alla corretta gestione dei rifiuti speciali nell'Ente, quali la Direttiva sulla compilazione del MUD e le Linee guida sul Registro Cronologico di Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali, con la presente trasmette le "Linee guida sul Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)".

I documenti, sopra menzionati, già emessi sono:

- Direttiva sulla compilazione del **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD** (Circolare CNR n. 09 del 28/03/2023);
- Linee guida sulla compilazione del **Registro Cronologico di Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali** (Circolare CNR n. 17 del 28/03/2024);

Il presente documento, che accompagna i rifiuti speciali dal produttore al destinatario finale, ha lo scopo di illustrare le modalità di compilazione garantendo la loro tracciabilità e la conformità delle operazioni di gestione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Alla luce di quanto evidenziato le Linee guida sul FIR, di cui al DM n. 145/1998, sono suddivise in quattro parti:

- **PARTE PRIMA:** Il FIR e le principali responsabilità dei soggetti coinvolti;
- **PARTE SECONDA:** compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti- FIR;
- **PARTE TERZA:** sanzioni previste;
- **PARTE QUARTA:** focus su casi e questioni pratiche ricorrenti in formato "Answer & Question".

La quarta parte è stata inserita per favorire una maggiore aderenza alle specifiche realtà del CNR.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un supporto tecnico operativo condiviso per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



La normativa vigente richiede la compilazione di opportuna documentazione da parte di alcuni soggetti e per alcuni tipi di rifiuto, al fine di garantire la tracciabilità del loro ciclo di vita, dal momento in cui essi sono prodotti, fino al conferimento presso l'impianto di destino dove verranno trattati con operazioni, alternative di recupero o smaltimento (R1-R13/D1-D15).

L'art. 188 bis, comma 1, del D.lgs.152/2006 e s.m.i., individua **il Sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti** che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, istituito ai sensi dell'art.6 commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies del D.l. n.135/2018 convertito in legge n.12/2019).

Fino alla data di entrata in vigore dei modelli digitali di gestione previsti dal RENTRI, a partire dal 2025, **vige un regime transitorio** che, ai sensi del comma 7 dell'art. 188 bis, mantiene l'applicazione dei modelli cartacei del Registro Cronologico di c/s e del Formulario di Identificazione dei Rifiuti di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente, rispettivamente n. 148 e n. 145/1998



2.0 PARTE PRIMA: IL FIR E LE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI

I principi di responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, previsti ai sensi dell'art.178 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono chiaramente rinvenibili anche nelle operazioni che accompagnano la compilazione del FIR. Infatti, la cooperazione di tutti gli attori coinvolti nella gestione del rifiuto: produttore/detentore, destinatario/impianto, trasportatore ed eventuale intermediario, risulta fondamentale e deve avvenire attraverso un'assunzione di responsabilità nei confronti delle informazioni inserite sul FIR, come ribadito anche dall'art.193, comma 17, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Nella compilazione del formulario di identificazione rifiuti, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza...”.

Il FIR è un documento che accompagna il trasporto del rifiuto, su di esso sono riportate una serie di informazioni che riguardano: sia gli estremi e le autorizzazioni dei soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto prodotto, sia le informazioni inerenti al rifiuto stesso (origine, tipologia, codice EER, quantità prodotta/conferita, data e ora di inizio trasporto e di arrivo all'impianto di destino).

L'art. 193 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., individua le **condizioni necessarie** per il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, affinché sia accompagnato dal FIR, dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Rispetto ai punti sopra elencati è opportuno formulare alcune considerazioni.

Per quanto concerne la figura del **produttore/detentore del rifiuto**, (soggetto definito ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.lgs.152/2006 e s.m.i. lett. f) e h) **tra le sue principali responsabilità, rientra anche quella di provvedere alla corretta compilazione del FIR.**

In caso di compilazione da parte del trasportatore, **il produttore deve sempre verificare la congruità dei dati immessi** poiché, ai sensi dell'art. 193 comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *“...Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza”*. Ne consegue che, in merito alla terza sezione, punto n. 4 del FIR, caratteristiche del rifiuto, è il produttore/detentore che ha la responsabilità piena ed esclusiva di individuare la corretta denominazione/descrizione del rifiuto, il codice, lo stato fisico, le caratteristiche di pericolo e il n. di colli/contenitori del rifiuto; questo compito NON spetta al trasportatore che non ha le informazioni complete sul processo produttivo che ha generato il rifiuto.

6

Per quanto riguarda la **quantità**, del rifiuto che sarà trasportato, dato richiesto nella terza sezione, **al punto n.6 del FIR, essa deve essere espressa in kg o in litri ed andrà fleggata la casella di “peso da verificarsi a destino”** in assenza di pesa certificata alla partenza o da verificare a destino (si consiglia di fleggare sempre la suddetta casella, avendone riscontro dal campo annotazioni della relativa operazione di carico del Registro cronologico di C/S).

N.B. Accade spesso che il produttore non abbia la possibilità di stabilire con esattezza il peso effettivo del rifiuto prodotto per mancanza di sistemi di pesatura certificata, in questo caso potrà indicare un peso presunto e barrare, contestualmente, la casella del FIR nella terza sezione, al punto n. 6: “peso da verificarsi a destino”. L'impianto di destino, nel momento in cui il rifiuto verrà conferito, **verificherà il peso effettivo del rifiuto prodotto. Di conseguenza: nella quarta copia, siglata e datata dall'impianto di destino, verrà certificato il peso effettivo dei rifiuti conferiti all'impianto.**



Sulla scorta di quanto detto, emerge che: **il principale responsabile della compilazione del FIR è il produttore/detentore del rifiuto in quanto egli è l'unico soggetto in grado di verificare correttamente il proprio processo produttivo, ovvero predisporre, eventualmente, le analisi chimiche per definire il codice EER (codici a specchio) e l'eventuale pericolosità del rifiuto (caratteristiche di pericolo HP), dati di compilazione che sono richiesti nella terza sezione, al punto n. 4, del FIR.**

Ai sensi dell'art. 188, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la responsabilità della gestione dei rifiuti, da parte del produttore/detentore, non termina con la consegna del rifiuto a soggetti terzi poiché egli ha l'onere di verificare anche che tali soggetti (trasportatore, eventuale intermediario e impianto di destino) siano regolarmente autorizzati e che operino in conformità alle normative applicabili, vigenti. In quest'ottica il produttore/detentore del rifiuto, in fase di conferimento del rifiuto, deve effettuare le seguenti operazioni/verifiche (anche in conformità ai dati autorizzativi già richiesti e pervenuti in fase di gara o affidamento diretto).

In sintesi:

- **Con riferimento alle operazioni da effettuare sul Registro cronologico di carico e scarico, deve:**
 - annotare l'operazione di scarico sul Registro cronologico di c/s indicando il numero progressivo e la data del FIR riportati in alto a destra. A tal proposito si ricorda che, quando il rifiuto è allontanato dal deposito temporaneo, per essere consegnato al trasportatore che lo conferirà all'impianto di destino, dovrà essere registrata l'operazione di scarico sul registro di c/s entro 10 giorni dalla partenza.
Si consiglia comunque di registrare il prima possibile l'operazione di scarico¹.
- **In riferimento alle verifiche che il produttore/detentore deve effettuare sui soggetti terzi, dovrà:**
 - verificare che il trasportatore abbia regolare iscrizione, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria coerente ai rifiuti che si trasporteranno/conferiranno;

¹ vedi anche Circolare DG n.17/2024 "Linee guida sulla compilazione del Registro C/S"



Unità Ambiente e gestione rifiuti

- verificare che la targa dell'automezzo ed eventuale rimorchio, all'atto della partenza dal sito di produzione del rifiuto, sia quella citata nell'autorizzazione al trasporto e sia autorizzata al trasporto del singolo codice EER (nel caso di più FIR nello stesso viaggio, controllare che l'automezzo sia autorizzato ai codici ERR presenti nei vari FIR);
- verificare che vi sia un valido certificato di assicurazione, riferito all'automezzo in partenza;
- verificare, per quanto riguarda il mezzo di trasporto, la patente dell'autista; nel caso di trasporto in regime ADR, verificare anche il patentino ADR dell'autista e le dotazioni del mezzo prescritte dall'ADR;
- se presente la figura dell'intermediario, verificarne la regolare iscrizione, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- verificare che l'impianto di destino del rifiuto sia regolarmente autorizzato al ricevimento e al trattamento dello stesso (specifiche tipologie e caratteristiche del rifiuto), indicato nella terza sezione, punto 5, del FIR.

Il FIR **può non essere compilato in alcuni casi**, (commi 7-8, art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.):

- nel trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi,
- nei trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri,
- per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario è sostituito dai documenti previsti dall'articolo n.194 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

In alcuni casi limitati ed ambiti ristretti è consentito l'uso di un Documento di Trasporto (DDT) o di un documento alternativo previsto dalla normativa che li governa (es. documento commerciale per i Sottoprodotti di Origine Animale, SOA).

N.B. In caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) equivalenti, in modalità 1 contro 1, in sostituzione di quelle obsolete o non più funzionanti (acquistate dopo il 31/12/2010) si applicano le “Modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali”, in base a quanto previsto al Capo II del D.M. 65/2010, **ovvero la produzione di documento di trasporto semplificato**² ai fini della movimentazione/trasporto (Allegato II, art.2, comma 2, documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al DM 8 marzo 2010, n. 65; regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), redatto in triplice copia; una copia fotostatica/digitale andrà conservata presso la sede CNR, per 3 anni; in questo caso non vi è l'obbligo di tenuta del Registro Cronologico di carico e scarico, e di comunicazione MUD.

9

Ai sensi dell'art. 188, comma 4 lett. a) e b) **la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa solo nei seguenti casi:**

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto la quarta copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 90 gg. dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (oppure 180 gg. nel caso di spedizioni transfrontaliere), ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore/ detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle Autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Ne consegue che, al ricevimento della **quarta** copia del FIR (o fotocopia della seconda copia del Vi.Vi.Fir.), il produttore/detentore apprende che il rifiuto è arrivato all'impianto di destino e con quali

² Si richiama, sul punto, la Procedura operativa per il ritiro gratuito dei RAEE, a cura dell'Unità Ambiente e Gestione Rifiuti, cfr. Direttiva CNR protocollo n.179186 del 12.06.2023, pag. n.15.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

quantità accettate, terminando, con essa, la sua responsabilità. Il ricevimento della quarta copia del FIR, datata e firmata dall'impianto di destino, è perciò molto importante in quanto con esso termina la responsabilità del produttore/detentore sul rifiuto.

Le modalità di trasmissione della quarta copia possono essere: in forma cartacea, per posta, o tramite PEC. Il trasportatore deve preventivamente concordare con il produttore attraverso quale delle modalità sopra elencate consegnerà la quarta copia del FIR ed assicurare che, in caso di trasmissione via PEC, egli conserverà il documento originale in azienda.

I FIR sono strettamente legati al Registro cronologico di c/s; perciò, devono essere conservati assieme allo stesso durante l'uso. In linea generale sia il Registro di c/s e che i FIR ad esso collegati vanno conservati per un periodo di tre anni.

N.B. ad esempio: qualora la prima operazione riportata sul Registro cronologico di c/s sia stata registrata il 02/01/2000 e l'ultima operazione riportata a chiusura del Registro di C/S sia del 02/05/2024, sia il Registro cronologico di c/s che tutti i FIR ad esso collegati devono essere conservati fino al 03/05/2027.

Con riferimento a quanto detto in merito alla restituzione della quarta copia del FIR, si chiarisce quanto segue. L'articolo 193, comma 4 del decreto legislativo n.152 del 2006, dispone che: *"...La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni"*. La disposizione consente l'invio della quarta copia del formulario per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria.

Porre attenzione nel momento in cui il trasportatore sottopone al produttore/detentore un FIR già compilato in quanto occorre verificare sempre la correttezza dei dati già inseriti e solo dopo, scrupoloso controllo, apporre sul documento una firma leggibile.

Il produttore che firma deve leggere attentamente il documento in quanto è possibile effettuare eventuali modifiche del caso solo prima della partenza, evidenziandole nel campo annotazioni nella



Unità Ambiente e gestione rifiuti

seconda sezione del FIR (evitare di delegare il trasportatore o l'intermediario, se presente, in merito alla compilazione dei punti 1, 4, 6 e 8 del FIR o procedere ad una attenta verifica dei dati inseriti).

L'istradamento del rifiuto elencato nel punto d), comma 1, dell'art.193 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., è un dato che il trasportatore, sotto la propria responsabilità, inserisce sul FIR, sezione terza, punto n.7, quando il percorso sia differente da quello più breve.

Generalmente il rifiuto prelevato viene conferito immediatamente all'impianto di destino, tuttavia l'art. 193, comma 14, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede la possibilità, per il trasportatore, di effettuare la **micro-raccolta**, *“intesa come raccolta dei rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dallo stesso produttore...”*.

La micro-raccolta deve essere effettuata entro il termine massimo di 48 ore e, nel caso di deviazioni rispetto al tragitto più breve, sul FIR andrà annotato non il cliente successivo, ma le tappe intermedie di percorso effettuato.

Inoltre, nel caso in cui il percorso subisca delle variazioni, nel campo “annotazioni”, presente sul FIR, il trasportatore avrà cura di indicare il percorso realmente effettuato e la/e motivazione/i; lo stesso tipo di nota dovrà essere riportato nel campo annotazioni (sulle tre copie che accompagnano il rifiuto), se si dovesse verificare una sosta notturna durante il viaggio di conferimento all'impianto di destinazione, il produttore del rifiuto ne avrà contezza sia da comunicazioni orali che all'arrivo della quarta copia o del suo eventuale pre-invio.

I rifiuti sono portati dal trasportatore, dotato di tre copie a ricalco del FIR, fino all' impianto di destino. Nel momento in cui i rifiuti vengono conferiti all'impianto di destino, l'impianto avrà cura di provvedere a siglare le tre copie operando nel modo seguente:

- compila la quinta sezione, punto n. 11, riservata al destinatario del rifiuto, del FIR evidenziando se il rifiuto è accettato per intero oppure per una determinata quantità o se respinto in toto con l'indicazione delle motivazioni;
- se accettato per intero, pesando il rifiuto pervenuto, ne certifica la quantità in ingresso (dando così riscontro del peso indicato al punto n. 6 del FIR, ovvero sia nel caso di flag su “peso da verificare a destino” attesta la quantità di rifiuto entrante, la quale andrà annotata/trascritta nel



Unità Ambiente e gestione rifiuti

- campo annotazioni del Registro Cronologico di Carico e Scarico Rifiuti, nella pertinente operazione di scarico);
- trattiene la seconda copia del FIR;
- le altre due copie del FIR sono trattenute dal trasportatore, il quale avrà cura di inviare la quarta copia al produttore del rifiuto.



SINTESI DELLA GESTIONE DELLE QUATTRO COPIE DEL FIR

Il FIR deve essere compilato prima di ogni movimentazione di rifiuti.

Fino all'emanazione del nuovo decreto RENTRI vige un regime transitorio che prevede l'utilizzo del modello cartaceo di FIR di cui al DM n.145/1988 che presenta quattro copie a ricalco datate e firmate dal produttore/detentore del rifiuto sottoscritte dal trasportatore di cui:

- **la prima copia** rimane al produttore del rifiuto;
- **tre copie rimangono in mano al trasportatore** che provvede ad inviare la quarta copia al produttore/detentore e a trattenerne una per sé.
- **una delle tre copie viene trattenuta dal destinatario** ovvero dall'impianto di destino.

L'impianto di destino sulle tre copie a ricalco sigla:

- l'accettazione per intero del carico o segnala la quantità accettata o la totalità respinta (con le motivazioni);
- verifica il peso effettivo a destino quando accetta il carico per intero o indica il peso della quantità accettata;
- trattiene la seconda copia del FIR;
- **il trasportatore consegnerà la 4^o copia al produttore entro 90 giorni dalla partenza.**

I Formulari di identificazione dei rifiuti possono essere vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, dalle camere di commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, tale vidimazione, nel caso del FIR, non è soggetta ad alcuna imposizione tributaria, è quindi gratuita, (a differenza di quella del Registro Cronologico c/s che deve essere vidimato solo presso la camera di commercio dove è presente la sede legale con un costo di euro 25,00 a registro).



TABELLA RIASSUNTIVA RISCONTRI LEGISLATIVI

PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO (art. 183, comma 1, lett. f, h del D.lgs.152/2006 e s.m.i.)	Il soggetto definito produttore/detentore, ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera f e h del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 193 comma 17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è colui il quale è anche responsabile delle informazioni riguardo le caratteristiche del rifiuto inserite alla terza sezione, nel punto n. 4, del FIR oltreché della verifica che i soggetti ai quali consegna i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni, in corso di validità.
Registro Cronologico di Carico e Scarico Art.190 D.lgs.152/2006 e s.m.i.	Registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. È un documento formale che, numerato e vidimato garantisce, insieme al formulario, la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.
Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) art.193 D.lgs.152/2006 e s.m.i.	Documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti nel quale devono essere riportati i dati relativi al produttore/detentore del rifiuto, al rifiuto (origine, tipologia, e quantità), al trasportatore, al destinatario e altri dati da inserire eventualmente nel campo annotazioni.
Vi.Vi.Fir. art 188 bis, comma 5, D.lgs.152/2006 e s.m.i.	È una applicazione che è operativa dall'08 marzo 2021 e che semplifica la gestione del FIR dato che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e <u>senza alcun costo</u> ; è il preludio alla digitalizzazione prevista dal RENTRI, il quale prevede che, fino alla sua entrata in vigore, il FIR possa essere realizzato anche attraverso un'applicazione che realizza un modello conforme al D.M. n. 145 del 1988. Attraverso l'applicazione, il produttore del rifiuto: crea il formulario e lo vidima, previa iscrizione al portale Vi.Vi.FIR che rende due copie di formulari identificabili anche con un "QR code" che ne attesta l'autenticità: la prima rimane al produttore, la seconda viaggia con il rifiuto fino all'impianto che la finalizza e provvede a dare due fotocopie al trasportatore, il quale ne consegnerà una al produttore.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale

Unità Ambiente e gestione rifiuti

COME SI PRESENTA IL Vi.Vi.Fir

FORMULARIO RIFIUTI		NUMERO REGISTRO	DATA EMISSIONE FORMULARIO	NFQM 000001 Z
PRIMA SEZIONE	1 PRODUTTORE o DETENTORE	Denominazione o Ragione sociale		
		Unità Locale		
		Codice Fiscale	Numero Autorizzazione/Albo	del
PRIMA SEZIONE	2 DESTINATARIO	Denominazione o Ragione sociale		
		Luogo di Destinazione		
		Codice Fiscale	Numero Autorizzazione/Albo	del
PRIMA SEZIONE	3 TRASPORTATORE	Denominazione o Ragione sociale		
		Indirizzo		
		Codice Fiscale	Numero Autorizzazione/Albo	del
PRIMA SEZIONE	Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento			
	Situato in:			
	ANNOTAZIONI			
PRIMA SEZIONE	ANNOTAZIONI			
	ANNOTAZIONI			
	ANNOTAZIONI			
PRIMA SEZIONE	4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO	Denominazione / Descrizione del Rifiuto:		
	CODICE del RIFIUTO	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N. COLLICONTENITORI
	5 DESTINAZIONE del RIFIUTO		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
PRIMA SEZIONE	<input type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento			
	6 QUANTITÀ	7 PERCORSO	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID	
	p. Lordo: kg	Se diverso dal più breve	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
PRIMA SEZIONE	Tara: litri	Peso da verificarsi a destino		
	9 FIRME		FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE	
	FIRMA DEL TRASPORTATORE			
PRIMA SEZIONE	10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO			
	Cognome e Nome del Conducente	Targa automezzo	Targa rimorchio	Inizio Trasporto Data: Ora:
	11 RISERVATO al DESTINATARIO			
PRIMA SEZIONE	Si dichiara che il carico è stato: <input type="checkbox"/> Accettato per intero <input type="checkbox"/> Accettato per le seguenti quantità:			kg
	<input type="checkbox"/> Respinto per le seguenti motivazioni:			libri
	Data:	Ora:	Firma del Destinatario:	
PRIMA SEZIONE	Vid.Virt. del 05/09/2021 12:18:52 per conto della Camera di commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Genova, rich. da 01840450090 - MEDILAV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			NFQM 000001 Z
	Copia	Produttore	Destinatario	Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
	Modulo - VIVIFIR-2021-01-A - D.lgs n.152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 5 - MODELLO CONFORME			



Unità Ambiente e gestione rifiuti

3.1 PRIMA SEZIONE

DATE E RIFERIMENTI OPERAZIONI DI C/S

Andrà copiato il numero cronologico dell'operazione di scarico riportata nel Registro C/S

Deve indicare la data di emissione del formulario

Il numero fiscale del formulario (Fir) è prestampato

Numero Registro

Deve riportare, nelle **copie di pertinenza del produttore/detentore (prima e quarta)**, il numero della registrazione così come riportata nel Registro di C/S. Il produttore/detentore deve inserire il numero di Registro solo dopo aver staccato la prima copia dalle altre per evitare la copiatura da ricalco. Il formulario potrà quindi accompagnare il trasporto del rifiuto anche senza questo dato inserito immediatamente ma dovrà essere inserito il prima possibile.

Data emissione del Formulario

Va indicata la data in cui il Formulario viene emesso e per questo deve riportare una **data contestuale o precedente** alla data del movimento di scarico riportata sull'operazione corrispondente nel Registro cronologico di C/S del rifiuto.

Nel caso di indisponibilità del deposito temporaneo dei rifiuti e di carico e scarico effettuato contestualmente nella stessa giornata, la data del FIR può essere contestuale alla data di carico e scarico riportata sulle operazioni corrispondenti nel Registro cronologico di C/S del rifiuto.

Numero fiscale del Formulario

È un numero progressivo **prestampato** scritto verticalmente.

Unità Ambiente e gestione rifiuti

PUNTO 1: PRODUTTORE O DETENTORE

Va inserito: Consiglio Nazionale delle Ricerche

1 **PRODUTTORE o DETENTORE**

Denominazione o Ragione sociale _____

Unità Locale _____

Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

Va inserito il codice fiscale CNR

Va inserito il nome del proprio Istituto e relativo indirizzo

Denominazione o ragione sociale dell'impresa

Va inserito il nome dell'Ente per esteso: Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Locale

Va inserito il nome del proprio Istituto ed il proprio indirizzo, se però il luogo di produzione del rifiuto è diverso dall'indirizzo della sede va riportato quest'ultimo, deve essere quindi indicata l'unità locale dove il rifiuto è stato prodotto e presso il quale è stato raggruppato presso il deposito temporaneo.

18

Cod. fis.

Indicare il codice fiscale del CNR.

N. Aut./Albo

NON INSERIRE ALCUN DATO, il numero di autorizzazione e la relativa data di inizio validità sono obbligatorie solo per le imprese che recuperano e smaltiscono e che da queste operazioni producono rifiuti.

Esempio di compilazione

1 **PRODUTTORE o DETENTORE**

Denominazione o Ragione sociale *Consiglio Nazionale delle ricerche*

Unità Locale *Laboratori CNR IMM C/O St Microelectronics, Stradale Primosole 50, Catania*

Cod. fis. *80054330586* N. Aut./Albo _____ del _____

Unità Ambiente e gestione rifiuti

PUNTO 2: DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Indicare la ragione sociale dell'impresa destinataria dei rifiuti.



The image shows a form titled '2 DESTINATARIO' with the following fields and callouts:

- Denominazione o Ragione sociale**: A red callout box above the field states: "Deve essere indicata la denominazione dell'impresa destinataria".
- Luogo di Destinazione**: A red callout box below the field states: "Deve essere indicato l'indirizzo dell'impianto di destinazione del rifiuto".
- Cod. fis.**: A red callout box below the field states: "Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa destinataria".
- N. Autorizz. / Albo del**: A red callout box below the field states: "Deve essere indicato il numero di autorizzazione e relativa data".

Luogo di Destinazione

Deve essere indicato l'indirizzo dell'impianto di destinazione dei rifiuti o l'indirizzo dell'impianto nel quale verranno conferiti i rifiuti, solo nel caso sia differente dalla sede legale del destinatario, l'impianto non è necessario debba essere ubicato nello stesso luogo della sede legale.

Cod. fis.


Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa destinataria.

N. Autorizz./Albo del

Deve essere indicato il numero di autorizzazione e la data del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente (Provincia o Regione di competenza per gli impianti di trattamento dei rifiuti).

Unità Ambiente e gestione rifiuti

PUNTO 3: TRASPORTATORE



The image shows a form titled '3 TRASPORTATORE' with several fields. Red callout boxes with arrows point to specific fields:

- Top left: 'Deve essere indicata la denominazione dell'impresa del trasportatore' (points to 'Denominazione o Ragione sociale').
- Bottom left: 'Deve essere indicato il codice fiscale del trasportatore' (points to 'Cod. fis.').
- Bottom center: 'Deve essere indicato l'indirizzo della sede legale del trasportatore' (points to 'Indirizzo').
- Bottom right: 'Deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo e la relativa data' (points to 'N. Autorizz. / Albo' and 'del').
- Bottom center: 'Da compilare nel caso in cui si trasportino autonomamente rifiuti non pericolosi' (points to the checkbox 'Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento').

Denominazione o Ragione sociale

Deve essere indicata la Denominazione o Ragione sociale dell'impresa.

Indirizzo

Deve essere indicato l'indirizzo dell'impresa.

Cod. fis.

Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa.

N. Autorizz. / Albo del

Deve essere indicato il numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la relativa data di rilascio del provvedimento.

NOTA BENE: Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nelle categorie in forma ordinaria (Cat. 1, 4 e 5, 8, ecc.) sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti mentre le imprese e gli enti iscritti all'Albo nella categoria semplificata 2-bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni dieci anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

3.2 SECONDA SEZIONE

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI

Annotazioni

In questo campo è possibile riportare eventuali correzioni apportate al FIR, prima della partenza, o altre informazioni necessarie per la completezza del FIR, come ad esempio eventuali intermediari, annotazioni riguardo la tratta del trasporto, variazioni nel trasporto, necessità di trasporto misto, annotazioni ADR se applicabile, ecc. Tutti gli attori della filiera dei rifiuti possono apportare annotazioni in questo campo.

Nello specifico, possono essere riportati:

- Nel caso in cui il trasportatore sia obbligato a **cambiare destinatario**, il nuovo percorso e il nuovo destinatario e le ragioni del cambiamento.
- **Variazioni nel trasporto**: nel caso in cui, per esigenze operative o problemi tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, vanno indicati gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nome, codice fiscale, n. autoriz. Albo Nazionale Gestori Ambientali) e dei diversi automezzi (targa dell'automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità.
- Indicazioni sul “**trasporto misto**” (gomma/ferrovia, gomma/nave): va indicata la tratta interessata dal trasporto ferroviario o marittimo. Inoltre, vanno allegati al formulario i documenti previsti dalle norme che disciplinano queste tipologie di trasporto.
- In caso di **trasbordo parziale** del carico su un mezzo diverso effettuato per un motivo eccezionale, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti trasferito nel nuovo mezzo. Nel nuovo formulario, il trasportatore figurerà come detentore del rifiuto. Alla voce “annotazioni” verrà indicato il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario, alla voce “annotazioni” andrà invece indicato il codice alfanumerico del nuovo formulario e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore verrà restituita la quarta copia sia del primo che del secondo formulario emesso.
- Eventuali altre annotazioni, quali i dati relativi all’**intermediario commerciale**, se presente, ecc.

Unità Ambiente e gestione rifiuti

3.3 TERZA SEZIONE

PUNTO 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Deve essere indicata la descrizione del rifiuto così come riportata dall'EER

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO			
Denominazione / Descrizione del rifiuto			
CODICE del RIFIUTO (*)	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N. COLLI/CONTENITORI
/	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		

Deve essere indicato il relativo codice EER

Barrare la caratteristica fisica codificata del rifiuto

In caso di rifiuti pericolosi va indicato il codice di pericolosità

Deve indicare il numero di colli o contenitori

Denominazione / Descrizione del rifiuto

Deve essere indicato il nome codificato del rifiuto, così come riportato dalla descrizione presente nell'allegato D del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).

Codice del Rifiuto

Deve essere indicato il codice EER/CER a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto trasportata, così come indicato dal CATALOGO EUROPEO dei RIFIUTI, associato alla descrizione del rifiuto, così come assegnata dal produttore del rifiuto.

Stato fisico

Va barrata la casella relativa al corretto stato fisico del rifiuto:

(1) Solido pulverulento; (2) Solido non pulverulento; (3) Fangoso palabile; (4) Liquido

Caratteristiche di Pericolo

In caso di rifiuti pericolosi va riportata la caratteristica di pericolo (HP) assegnata dal produttore al rifiuto. codificata in base all'allegato E al DM 145/98 e s.m.i.

N. Colli / Contenitori

Deve indicare in quanti colli o contenitori è contenuto il rifiuto relativo, possono essere indicati anche bancali, nel caso in cui è un trasporto di materiale sfuso indicare "sfuso in cassone".

Unità Ambiente e gestione rifiuti

PUNTO 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

<p>5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO</p> <p><input type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento</p>	<p>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE</p>
---	--

Va indicato se il rifiuto è destinato al recupero o allo smaltimento

Va indicato il codice specifico corrispondente alle operazioni di recupero o smaltimento

Se il codice EER non fosse esaustivo o per lo smaltimento in discarica è possibile indicare l'aspetto esteriore e caratteristiche chimico - fisiche del rifiuto

Recupero / Smaltimento

Va barrata la casella corrispondente al tipo di operazione a cui è destinato il rifiuto.

I codici con la lettera **R** indicano le operazioni di Recupero (R1-R13), i codici con la lettera **D** (D1-D15) indicano le operazioni di smaltimento, così come indicato nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Caratteristiche chimico-fisiche

Questo campo va compilato SOLO nel caso di smaltimento in discarica e nel caso in cui la descrizione EER non fosse completamente esaustiva, soprattutto per i codici generici che terminano con "99", e fosse necessario descrivere l'aspetto esteriore e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto per poter essere identificato con una maggiore accuratezza.

23

PUNTO 6 QUANTITÀ

<p>6 QUANTITÀ</p> <p>P. lordo _____</p> <p>Tara _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Kg.</p> <p><input type="checkbox"/> Litri</p> <p><input type="checkbox"/> Peso da verificarsi a destino</p>
--	---

Va indicato il peso del rifiuto ed eventualmente anche la tara; barrare eventualmente "Peso da verificarsi a destino"

Quantità

Va indicato, in caso di utilizzo di un sistema di pesatura verificato, il peso in Kg o in Litri in funzione dello stato fisico del rifiuto.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Si raccomanda però di indicare sempre un peso espresso in Kg per facilitare successivamente la compilazione del MUD.

In caso non si è dotati di sistema di pesatura dovrà essere indicato un peso quanto più vicino al peso reale e deve essere barrata la casella “Peso da verificarsi a destino”.

PUNTO 7 PERCORSO

7 PERCORSO
Se diverso dal più breve _____

Va compilato SOLO se diverso dal percorso più breve

Percorso

Nel caso in cui non è possibile seguire il percorso più breve per il conferimento dei rifiuti è necessario che vengano indicate eventuali variazioni del percorso.

PUNTO 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID
 SI NO

Deve essere barrata la casella SI se il trasporto è sottoposto alle norme ADR e RID

Trasporto sottoposto a normativa ADR / RID

Deve essere barrata la casella SI se, per le caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme ADR (trasporto su strada di merci pericolose) e RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose); va barrata la casella NO se il rifiuto, anche se pericoloso, non rientri nelle norme ADR, **non vanno mai barrate entrambe le voci.**



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Nel caso di rifiuto in esenzione parziale ADR o RID barrare la casella SI ed indicare nel campo annotazioni (al Punto 3) la motivazione.

Ne caso in cui stiamo trattando un rifiuto pericoloso sottoposto a normativa ADR o RID bisogna indicare nel campo Annotazioni (al Punto 3) la corretta dicitura ADR o RID sulla base delle singole pericolosità.

3.4 QUARTA SEZIONE

PUNTO 9 FIRME

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Apporre la firma del produttore/detentore dei rifiuti

Firma del trasportatore

Firma del Produttore/Detentore

Apporre la propria firma **solo dopo** aver verificato quanto inserito in precedenza.

La responsabilità del Produttore/Detentore è piena e totale!

Firma del trasportatore

Far apporre la firma del trasportatore, generalmente è apposta dal conducente, la sua responsabilità riguardo i dati inseriti NON è piena e totale.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

PUNTO 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome Conducente _____

Targa automezzo _____

Targa rimorchio _____

Data e Ora Inizio trasporto _____

Deve riportare la targa dell'automezzo che effettua il trasporto

Se fosse presente un rimorchio deve riportare indicata la sua targa

Deve riportare il nome e cognome del conducente

Deve riportata la data e l'ora in cui ha inizio il trasporto

Targa automezzo

Deve essere indicata la targa dell'automezzo che effettua il trasporto.

È bene ricordare che il mezzo di trasporto deve avere l'idoneità al trasporto del determinato rifiuto e che la sua targa deve essere riportata all'interno della lista dei mezzi contenuta nell'iscrizione all'Albo della ditta che effettua il trasporto. Il mezzo deve essere autorizzato al trasporto dello specifico codice EER. Queste informazioni possono essere reperite sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Targa rimorchio

Nel caso in cui venga utilizzato un rimorchio deve essere indicata anche la sua targa.

Cognome e nome del conducente

Deve riportare il nominativo del conducente del veicolo utilizzato per il trasporto.

Data e ora inizio trasporto

Deve riportare la data e l'ora dell'inizio del trasporto.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

3.5 QUINTA SEZIONE

PUNTO 11

RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. Litri _____

Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data | | | | | | | | | | Ora | | | | | Firma del Destinatario _____

Riservato al destinatario

Produttore e trasportatore non dovranno scrivere nulla su nessuna delle copie.

Il destinatario dovrà indicare se ha accettato per intero il carico barrando l'apposita casella.

Nel caso in cui, successivamente la pesa del rifiuto, ci sia un'incongruenza con il peso indicato precedentemente come "da verificarsi a destino", il destinatario indicherà il peso effettivo del rifiuto conferitogli. Se il destinatario accoglierà parzialmente il carico dovrà barrare la casella "Accettato per le seguenti quantità" e riportare il peso della parte di carico accettata. In questo caso, la parte restante del carico, sarà restituita al produttore che dovrà compilare un movimento di carico sul proprio Registro di C/S. Il respingimento del carico deve essere motivato dal destinatario.



4.0 PARTE TERZA: SANZIONI PREVISTE

Come per le Linee guida sul Registro Cronologico di c/s, anche per quelle sul FIR, la *PARTE TERZA*, è dedicata alla descrizione delle sanzioni, a carico dei soggetti interessati, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione e tenuta dei Formolari.

La disciplina sul tema è definita ai sensi dell'art. 258 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., ed è stata più volte modificata. Da ultimo è intervenuto il D.lgs. n. 116/2020, attuativo delle Direttive Europee in materia di rifiuti e imballaggi, introducendo importanti revisioni sia per quanto attiene la disciplina sul trasporto dei rifiuti (art. 193 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.), sia relativamente al nuovo apparato sanzionatorio connesso agli obblighi di comunicazione, tenuta e compilazione dei Registri cronologici di c/s e dei Formolari di identificazione dei rifiuti.

In merito al FIR la **gravità dell'illecito commesso cambia con riferimento alla caratteristica di pericolosità o meno del tipo di rifiuto trasportato**, questa distinzione struttura le sanzioni ripartendole su due livelli: di carattere amministrativo e di carattere penale.

RIFIUTI NON PERICOLOSI:

Il trasporto dei RIFIUTI NON PERICOLOSI senza FIR, o con FIR che riporta dati incompleti o inesatti individua le fattispecie contravvenzionali amministrative, punite con **la sola sanzione pecuniaria**, come descritto **dall'art. 258, comma 4, del D.lgs. n.152/2006** che, testualmente, prevede: *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all' articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 10.000,00 euro”*. Ai sensi del successivo **comma 5** dell'art.258 del D.lgs. n.152/2006 si applica la **SANZIONE RIDOTTA** *“...ove le informazioni pur incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di c/s, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260,00 a 1550,00 euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge... ”*.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Sanzione ridotta si applica anche in caso di **mancato invio** del FIR in caso di richiesta da parte delle autorità competenti o di **mancata conservazione del FIR** (per tre anni).

RIFIUTI PERICOLOSI

Costituiscono fattispecie contravvenzionali punite con la **sanzione penale** (di cui all'art. 483 del Codice penale **che prevede il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con reclusione fino a 2 anni**)

-Trasporto di **RIFIUTI PERICOLOSI** senza formulario come previsto dall'art. 258, **comma 4, secondo periodo** del D.lgs. n.152/2006: “...*Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi...*”.

Ovvero nel caso di:

-Predisposizione e utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti contenente false informazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti come previsto dall'art.258, **comma 4, terzo periodo** del D.lgs. n.152/2006.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI:

CONDOTTA	SANZIONE	ARTICOLI DI RIFERIMENTO
Mancanza di un formulario (o dei documenti sostitutivi previsti) nell'effettuazione del trasporto eseguito per conto di enti o imprese.	Detenzione fino a due anni in caso di rifiuti pericolosi . Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 10.000,00euro, <u>salvo che il fatto costituisca reato</u> con riferimento ai rifiuti non pericolosi	Art. 258, co.4 Art. 483 c.p.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Formulario recante dati incompleti o inesatti.	Detenzione fino a due anni in caso di rifiuti pericolosi. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca reato con riferimento ai rifiuti non pericolosi	Art. 258, co.4 Art. 483 c.p.
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.	Detenzione fino a due anni.	Art. 258, co.4 Art. 483 c.p.
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese.	Detenzione fino a due anni.	Art. 258, co.4 Art. 483 c.p.
Omessa conservazione per 3 anni	Sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260,00 a 1.550,00 euro.	Art. 258, co.5
Mancato invio in caso di richiesta da parte delle autorità competenti del formulario di cui all'articolo 193.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.	Art. 258, co.5



5.0 PARTE QUARTA - FOCUS SU CASI E QUESTIONI PRATICHE RICORRENTI IN FORMATO ANSWER & QUESTION

RESPONSABILITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)

Domanda: Chi è il responsabile di quanto riportato nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)?

Risposta: La responsabilità, di quanto riportato nel FIR, è del produttore del rifiuto (correttezza dei dati del rifiuto, delle autorizzazioni, targa automezzi, ecc.), quindi, anche se il FIR viene elaborato dal trasportatore è necessario che il produttore dei rifiuti legga attentamente quanto riportato nel FIR e nell'eventualità in cui riscontri errori/incongruenze correggibili, dovrà annotarli nell'apposito campo annotazioni, prima della partenza dei rifiuti, firmando, solo successivamente a tale controllo, il FIR.

31

Domanda: Chi può firmare il FIR?

Risposta: Il FIR viene firmato dalla persona incaricata della gestione dei rifiuti e/o del deposito temporaneo dei rifiuti. Per quanto attiene la specifica realtà del CNR il responsabile della corretta gestione del rifiuto è il Direttore di Istituto o Responsabile di sede, inquadrato come responsabile giuridico, secondo quanto stabilito dalla circolare CNR n.14/2022.

Di conseguenza, con riferimento alle attività dell'Ente, il FIR può essere firmato dal responsabile interno della gestione dei rifiuti, indipendentemente se è stato nominato o meno dal Direttore dell'Istituto, fermo restando che, in mancanza di delega formale, il responsabile giuridico resterà il Direttore di Istituto.

Domanda: Occorre verificare sempre le autorizzazioni dell'impianto di smaltimento, dei trasportatori e dell'eventuale intermediario?

Risposta: Sì, è necessario verificare sempre le autorizzazioni e i dati riportati sul FIR, sia del trasportatore che quelli riguardanti l'impianto di recupero/smaltimento al quale si invia il rifiuto, oltre



Unità Ambiente e gestione rifiuti

a quelli dell'eventuale intermediario, in particolare, occorre verificare che trasportatore, impianto ed eventuale intermediario siano autorizzati a trasportare, trattare ed intermediare i codici EER dei rifiuti che si trasportano/conferiscono/intermediano.

Questa attività di controllo, da parte del produttore del rifiuto, va fatta sempre, anche in presenza di un intermediario, poiché la responsabilità del produttore non finisce con la semplice consegna al trasportatore del rifiuto prodotto.

Domanda: E' corretto sostenere che il destino del rifiuto (recupero o smaltimento) è un'informazione che conosce solo l'impianto? Il produttore a riguardo si deve fidare solo dell'impianto?

Risposta: No, non è corretto perché la responsabilità della corretta gestione del rifiuto, fino all'arrivo della quarta copia del formulario entro i 90gg. dalla partenza, è del produttore del rifiuto. Anche il tipo di trattamento del rifiuto presso l'impianto è soggetto a specifiche autorizzazioni che andranno controllate all'interno dei documenti di autorizzazione.

Domanda: Se arrivano delle omologhe dall'impianto con l'intestazione o altri dati errati come si può procedere?

Risposta: L'omologa è un documento che talvolta l'impianto redige per il produttore del rifiuto e glielo invia per la firma, ma che dovrebbe, viceversa, essere compilato dal produttore stesso, essendo una attestazione finale, sottoscritta dallo stesso, delle caratteristiche del rifiuto. Perciò se ci sono degli errori o dati non corretti è necessario evidenziarli e correggerli o chiederne la correzione. Non si sottovaluti che in caso di contestazioni, da parte dell'impianto, in fase di conferimento, farà fede tale documento; perciò, l'uso della PEC per comunicazioni di correzioni è estremamente indicato.

COMPITI ASSEGNATI ALLE DIVERSE FIGURE COINVOLTE NEL FIR

Domanda: Nel caso si affidi la gara al trasportatore che fa anche da intermediario, in quanto si confronta per conto del produttore del rifiuto (Istituto CNR) con gli impianti di trattamento, va annotato anche come intermediario nel campo specifico della quarta colonna del registro cronologico di carico e scarico?



Risposta: In questo caso, tra le due figure coinvolte (trasportatore ed intermediario), prevale quella del trasportatore; perciò, non andrà riportata nessuna indicazione nella quarta colonna del registro cronologico di c/s, nel campo di riferimento dell'intermediario.

In presenza dell'intermediario senza detenzione del rifiuto che non ne effettua il trasporto, (vincolato al rispetto della norma ambientale e per la quale è obbligato ad avere un registro cronologico di c/s dedicato all'intermediazione, modello B), si dovrà riportare, nel campo a lui dedicato, (quarta colonna del registro cronologico di c/s del produttore del rifiuto), i dati dell'intermediario (ragione sociale, indirizzo ed estremi dell'autorizzazione).

Domanda: Può capitare che l'intermediario faccia anche da trasportatore?

Risposta: Si è possibile che l'intermediario attui anche il trasporto. È bene precisare che l'intermediario senza detenzione ha l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), e se iscritto solo a questa categoria non può detenere/trasportare il rifiuto.

Qualora l'intermediario voglia detenere e trasportare il rifiuto, oltre che intermediarlo, vige l'obbligo di iscrizione, oltre che alla già menzionata categoria 8, anche alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e/o alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) dello stesso Albo Nazionale Gestori Ambientali. Di conseguenza, le due attività di intermediario e trasportatore possono essere entrambe essere esercitate dallo stesso soggetto ma con più autorizzazioni oppure, distintamente, da soggetti diversi, sempre con autorizzazioni specifiche.

Domanda: Può essere che l'intermediario sia anche l'impianto di destino del rifiuto?

Risposta: No, può invece verificarsi il caso che il trasportatore coincida con l'impianto incaricato di eseguire il recupero o lo smaltimento del rifiuto, in quanto dotato delle opportune autorizzazioni per i mezzi di proprietà. Ricordiamo che l'impianto è autorizzato dalla Regione o dalla Provincia di appartenenza, mentre il trasportatore e l'intermediario sono iscritti all'Albo Nazionale Gestori



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Ambientali nelle rispettive categorie, come esplicitato nella precedente risposta, per lo svolgimento delle attività pertinenti.

Domanda: Chi fa la micro-raccolta è un intermediario?

Risposta: No, è solo un trasportatore che raccoglie i rifiuti presso più produttori o detentori con lo stesso automezzo, la micro-raccolta deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso subisca variazioni rispetto al percorso più breve, nello spazio relativo alle annotazioni, dovrà essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Si ricorda che l'intermediario è il soggetto che si interpone tra i produttori/detentori del rifiuto e le imprese che effettuano le attività di recupero/smaltimento, con lo scopo di ricercare per loro conto le migliori condizioni tecnico - economiche offerte dal mercato.

GESTIONE DEL FIR

Domanda: Come si chiama l'applicazione gratuita per generare il FIR?

Risposta: Si chiama Vi.Vi.Fir ed è il nuovo sistema che permette di gestire i formulari di identificazione dei rifiuti in modo digitale, senza necessità di recarsi agli sportelli delle Camere di Commercio.

Domanda: C'è un margine di tolleranza in percentuale tra il peso di partenza verificato in struttura prima della partenza e quello verificato a destino?

Risposta: No, non c'è un margine o un valore di tolleranza dei due pesi verificati con diverse bilance certificate che possa andar bene per tutti i rifiuti. È necessario che si abbia consapevolezza del tipo di rifiuto che si sta conferendo ed eventualmente avere un ordine di grandezza dello scostamento in termini di peso che si potrebbe avere con quel tipo di rifiuto, dovuto alla tipologia specifica.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Domanda: È necessario scrivere il numero dell'operazione di scarico del registro cronologico di c/s sulla prima copia e anche sulla quarta del FIR per "collegare" i due documenti?

Risposta: Il numero dell'operazione di scarico si deve necessariamente scrivere nello spazio apposito (casella in alto vicino alla data di emissione) in alto sulla prima copia del FIR; non è importante scriverlo anche sulla la quarta copia del FIR, nel caso la si unisse pinzandola insieme alla prima, se invece le due copie del FIR si tengono separate il numero dell'operazione di scarico del registro cronologico di c/s va riportato anche sulla quarta copia.

Nel caso di rifiuti non pericolosi, per i quali gli Enti come il CNR, in base al loro tipo di attività, non hanno l'obbligo di riportare la loro movimentazione sul registro cronologico di c/s, è necessario indicare, nello spazio apposito del FIR, l'esenzione alla tenuta del registro cronologico di c/s (circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1998 n. 212; comma 1. Modalità di tenuta e di compilazione del formulario, lettera l).

Domanda: Come evitare di scrivere contemporaneamente su tutte le copie del FIR il numero dell'operazione di scarico del registro cronologico di c/s, essendo che le quattro copie sono auto ricalcanti?

Risposta: Per evitare il problema si compila tutto il FIR ad eccezione del numero dell'operazione di scarico del registro cronologico di c/s, successivamente si staccano le quattro copie e sulla prima copia che resterà al produttore si scriverà il numero dell'operazione di scarico del registro cronologico di c/s del produttore. In seguito, quando il rifiuto arriva a destinazione l'impianto riporta sulla seconda copia il numero dell'operazione di scarico del proprio registro cronologico di c/s. La terza copia resta al trasportatore e su questa egli scrive il numero dell'operazione di scarico del proprio registro cronologico di c/s. Così facendo la quarta copia torna al produttore senza un numero di registro cronologico di c/s, a questo punto si scrive il numero di registro cronologico di c/s dell'operazione di scarico del produttore.

Nel caso si sia esenti dal registro cronologico di c/s, perché trattasi di rifiuti non pericolosi per i quali in base al tipo di attività, non vige l'obbligo di tenuta o di scrittura sul registro cronologico di c/s, si riporterà, come detto, l'esenzione.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Domanda: Se arriva dall'impianto il riepilogo di quanto operato e i dati riportati non sono corrispondenti alla prima e quarta copia del FIR, cosa è necessario si faccia?

Risposta: È necessario chiedere riscontro dei dati forniti e le motivazioni di tali discrepanze, attraverso l'invio di una PEC.

Domanda: Nel caso particolare, in cui il carico dei rifiuti, inviati all'impianto di trattamento, sia respinto o accettato solo per una certa quantità, come bisogna comportarsi?

Risposta: In applicazione dei principi generali in materia, si danno le seguenti indicazioni.

Se un carico è stato accettato dall'impianto di destinazione solo per una certa quantità

- l'impianto gestisce il FIR, indicando nella quinta sezione al punto 11 la quantità accettata e registrando sul proprio registro cronologico di c/s la quantità di rifiuto accettata e le informazioni presenti sul formulario stesso,
- una parte del rifiuto perciò prenderà un'altra strada;
- l'impianto informa e concorda con il produttore la destinazione del rifiuto non accettato,
- il trasportatore o l'impianto emettono un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti che il trasportatore conferirà a nuova destinazione (verso il produttore stesso o verso un nuovo destinatario/impianto, scelta da fare in accordo con il produttore),
- nello spazio "annotazioni" dei due formulari verranno indicati i riferimenti incrociati di tali documenti,
- il produttore dovrà ricevere le due quarte copie dei formulari (essendosi sdoppiato),
- il produttore dovrà effettuare/annotare due operazioni di scarico sul proprio registro cronologico di c/s in riferimento ai due diversi FIR, annotando rispettivamente i dati dei due FIR,
- il FIR originale (il primo) va collegato con il secondo, dandone evidenza nel campo "annotazioni" di entrambi i FIR (nelle annotazioni del primo si inseriscono i riferimenti del secondo FIR e viceversa) in questo modo si collega l'uscita del secondo FIR con la separazione che è avvenuto ad un certo punto nella gestione del rifiuto in fase di conferimento,



Unità Ambiente e gestione rifiuti

- nel caso, invece, la parte rifiutata torni al produttore, la quantità da indicare nel movimento di scarico del registro di c/s del produttore riporterà la quantità indicate nel FIR che è stato accettato dall'impianto,
- la parte rimanete non accettata, indicata, nel secondo FIR, non la si può scaricare, e rimane in giacenza per quella quantità per un futuro scarico/conferimento; solitamente però la parte non accettata va verso un nuovo impianto si destino.

Se un carico è stato respinto dall'impianto di destinazione

- l'impianto non accetta il rifiuto e nello spazio specifico della quinta sezione punto 11 del FIR, a lui riservata, riporta le motivazioni (per esempio, ci sono degli elementi in quel rifiuto che l'impianto non può accettare perché nella sua autorizzazione ha delle prescrizioni per le quali il rifiuto non può essere ricevuto, o perché non conforme a quanto dichiarato nel certificato di omologa),
- l'impianto trattiene per sé una fotocopia del FIR (non trattenendo la quarta copia del FIR e non "slegando" le copie in suo possesso) come prova dell'avvenuto respingimento del carico e non procede all'operazione di carico del rifiuto sul proprio registro cronologico di c/s,
- l'impianto informa/avvisa e concorda con il produttore del rifiuto la nuova destinazione del rifiuto non accettato, in quanto la responsabilità della scelta è nella competenza del produttore del rifiuto,
- di questa scelta sarà dato riscontro nel campo "annotazioni" della seconda sezione del FIR (indicazione se torna al produttore o se va verso un altro impianto con i relativi riferimenti: codice fiscale, ragione sociale, indirizzo e estremi autorizzazione).

Nel caso di invio dell'intero carico ad altro impianto di destino:

→ il produttore attende l'arrivo della quarta copia dal secondo impianto di destino (concordato con il primo) quando lo stesso avrà accetto il rifiuto si comporterà normalmente indicando, nello spazio "annotazioni" dell'operazione di scarico, le fasi del conferimento.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Nel caso di ritorno dell'intero carico:

- il produttore riceverà la quarta copia del FIR con le annotazioni del carico respinto al punto 11, quinta sezione,
- se il produttore ha già annotato l'operazione di scarico (10 gg. di tempo dalla partenza) indica nello spazio “annotazioni” dell'operazione di scarico che la quantità è stata respinta, oltre ai motivi della mancata accettazione del carico, ed annulla quello scarico perché il rifiuto è tornato nel luogo di produzione,
- il produttore conserva la quarta copia del FIR unitamente alla prima,
- il produttore effettuerà una successiva un'operazione di scarico, quando il rifiuto verrà avviato nuovamente ad attività di recupero/smaltimento, perché l'annullamento dello scarico precedente ha fatto sì che il carico del rifiuto fosse ancora in essere, prestando attenzione a non superare i termini volumetrici/temporali del deposito temporaneo,
- se il produttore NON ha ancora registrato l'operazione di scarico (10 gg. di tempo dalla partenza) si conservano le copie del FIR (prima e quarta) fino al successivo conferimento dove si avrà un nuovo FIR e si andrà ad annotare una nuova operazione di scarico quando il rifiuto uscirà dal luogo di produzione.

38

RESPONSABILITÀ CONDIVISA

Domanda: Nella quinta sezione del FIR riservata al destinatario, il campo “accettato per la seguente quantità” va comunque fleggato anche nel caso in cui venga accettato per intero il peso riscontrato?

Risposta: No, va fleggato solo il primo campo “accettata quantità per intero” e inserito il peso della quantità. Il secondo campo “accettato per la seguente quantità” serve solo per indicare che solo una parte del carico di rifiuti è stata accettata.

Domanda: In caso di un controllo riguardo la regolarità dei formulari FIR, la si può giustificare con un errore di compilazione nel registro cronologico di c/s?



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Risposta: No, bisogna fare molta attenzione. Ci possono essere degli errori marginali e altri più importanti che evidenziano scarsa attenzione nella gestione dei rifiuti, il che è contrario a quanto richiesto dalla norma. È necessario giustificare l'errore commesso e trovare delle giustificazioni pertinenti, cosa che non è sempre agevole.

Domanda: se nel FIR si richiede “peso da verificare a destino” e al ritorno della quarta copia del formulario il peso indicato dall'impianto è coincidente con quello indicato nel registro cronologico di c/s, è necessario compilare il campo delle annotazioni e confermare il peso?

Risposta: Sì, poiché si è chiesto, fleggendo il campo opportuno, di verificare il peso a destino, riportandolo nelle annotazioni si concretizza che il peso è uguale.

DOMANDE E RISPOSTE VARIE

Domanda: Nel caso di errori commessi durante la compilazione del FIR si possono apportare correzioni?

Risposta: Sì, ma le correzioni devono essere effettuate permettendo di risalire al dato originale oggetto dell'errore. Si consigliano i seguenti modi di correzione dell'errore:

- asteriscare * il dato errato e riportare nel campo annotazioni il dato corretto e la motivazione;
- barrare il dato errato e correggerlo direttamente nel campo riportando invece nelle annotazioni solo il motivo della correzione.

N.B. Le correzioni possono essere effettuate **solo prima della partenza**.

Domanda: Nel caso di errore commesso nella compilazione del FIR si può fare una lettera di correzione?

Risposta: Le comunicazioni emesse su carta intestata non sono alternative alla modalità di correzione vista precedentemente. La lettera di correzione può servire solo per evidenziare l'errore commesso e vederla come una forma di collaborazione con gli altri soggetti intervenuti nella gestione del rifiuto.

Domanda: Nel campo descrizione del rifiuto nel FIR si può prescindere dalla descrizione codificata indicata nell'Elenco Europeo dei Rifiuti?



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Risposta: Qualunque altro elemento che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza è utile ma non sostituisce la descrizione codificata. In definitiva nella descrizione del rifiuto si deve prima riportare esattamente il codice EER e relativa descrizione codificata e solo dopo si può esplicitare ulteriormente il rifiuto.

Vediamo, di seguito, un esempio.

Codifica Elenco Europeo: 12.01.03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi.

Non si può scrivere: 12.01.03 truciolo di alluminio.

Descrizione corretta: 12.01.03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi - truciolo di alluminio.

Domanda: Può essere emesso un FIR non vidimato?

Risposta: No, l'emissione di FIR non vidimato è un'irregolarità nella tracciabilità dei rifiuti, sanzionabile ex art. 258 co. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Considerando che della mancata vidimazione rispondono tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto, l'impianto di destinazione (ad esempio) a fronte di un FIR non vidimato, potrebbe/dovrebbe respingere il carico di rifiuti.

La vidima dei formulari di identificazione dei rifiuti deve essere eseguita dalla Camere di Commercio o dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Domanda: È consentito che il produttore del rifiuto non riceva la quarta copia del FIR?

Risposta: No, la quarta copia del formulario deve essere resa dal trasportatore al produttore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, (6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere). Qualora il produttore, allo scadere dei 3 mesi, non sia rientrato in possesso della quarta copia del formulario, deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione in caso di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

N.B.: Si fa notare che la copia conforme del formulario (consuetudine tra gli addetti ai lavori) non risponde a nessun riferimento normativo. Non può pertanto sostituire la quarta copia eventualmente smarrita e di cui, conseguentemente, va fatta comunicazione formale alla Provincia, ai fini dell'esclusione della responsabilità.



Unità Ambiente e gestione rifiuti

Domanda: Per quanto tempo si devono conservare le copie del FIR?

Risposta: L'art. 193, comma 4, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che le copie del formulario, siano esse digitali o cartacee, debbano essere conservate per tre anni.

Domanda: In caso di smarrimento di una o entrambe le copie del FIR, da parte del produttore del rifiuto, come si procede?

Risposta: In caso di smarrimento della prima o della quarta copia del FIR da conservare, è bene agire nel modo seguente:

- farsi mandare una fotocopia della terza copia del FIR da parte dell'impianto di destino del rifiuto, con una certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 - Art. 47, che attesti che si tratta dell'originale in loro possesso;
- fare denuncia presso i Carabinieri e conservarla con altra documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: registro), questo in quanto non è presente il documento (FIR) originale ed allegarvi la fotocopia succitata;
- conservare la documentazione per tre anni;
- predisporre la dichiarazione MUD sulla base della documentazione ricostruita.